



Dott. Felice Murdocca



Commercialista - Revisore Contabile - Consulenza Globale per l'Azienda – Contenzioso Tributario
Viale delle Rimembranze, 160 - 89042 Gioiosa Ionica telefono/telefax 096451992
e-mail: murdocca@tiscali.it

Circolare n.3 del 31.03.2008

IMPORTANTE

Ai Sigg. Clienti
LORO SEDE
=====

NUOVE NORME ANTIRICICLAGGIO E METODI DI PAGAMENTO

Le novità introdotte in tema di emissione di assegni, forniscono l'occasione per fare un breve cenno sui metodi di pagamento delle forniture di beni e servizi.

1°) Ricevuta bancaria:

Con la ricevuta bancaria il creditore conferisce alla propria banca mandato all'incasso del credito. La banca, a sua volta, inoltra richiesta ad uno sportello sulla piazza del cliente, dopo che questi ha provveduto al suo pagamento, consegna al creditore la quietanza di pagamento.

Le ricevute bancarie possono essere presentate alla banca:

- al dopo incasso: l'accredito avviene dopo il pagamento;
- salvo buon fine: l'accredito avviene alla presentazione della ricevuta bancaria con valuta di scadenza della ricevuta bancaria.

2°) Bonifico:

Il cliente effettua il pagamento ordinando alla propria banca di accreditare l'importo dovuto a favore del conto corrente del creditore.

3°) Rid (autorizzazione permanente di accredito in conto corrente):

E' il metodo di pagamento di fatture periodiche; esso consente di effettuare l'accredito di fatture che il creditore invia periodicamente al proprio cliente.

4°) Carta di credito:

consente al titolare della carta di effettuare acquisti presso esercenti convenzionati senza utilizzare assegni o denaro contante.

Il creditore convenzionato riceve l'accredito al netto di una commissione.

5°) Crediti documentari:

consistono nell'impegno irrevocabile di una banca (del compratore) di pagare il venditore dietro presentazione di documenti conformi ai termini ed alle condizioni previste dal credito documentario.

6°) Assegno circolare:

rappresenta un mezzo di pagamento molto sicuro in quanto contiene la promessa incondizionata della banca emittente di pagare a vista la somma in esso indicata.

7°) Assegno bancario:

rappresenta uno dei principali strumenti di pagamento; con esso il traente (cliente della banca) ordina incondizionatamente al trattario (banca) di pagare a vista una certa somma al beneficiario o del portatore.

L'assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato per il pagamento entro il termine di otto giorni o di quindici giorni a seconda che esso sia pagabile nello stesso Comune di emissione o in altro Comune.

TERZA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO:

riguarda i pagamenti effettuati con assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia cambiari; essa ha introdotto alcune importanti restrizioni che, dal 30 aprile 2008, modificheranno le attuali abitudini.

In particolare:

- a) sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente superiore ad € 5.000,00 (in luogo del limite attuale di € 12.500,00). E' possibile che il valore complessivo dell'operazione sia superiore al limite di € 5.000,00 quando i termini di pagamento sono espressamente previsti sulla fattura.
- b) I moduli di assegni bancari e postali potranno essere rilasciati dalle banche e da Poste Italiane SpA solo se muniti della clausola di intrasferibilità. Il cliente potrà richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni in forma libera; in ogni caso, gli assegni bancari e postali di importi superiori ad € 5.000,00 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; mancando quest'ultima, il titolo sarà pagato lo stesso, ma comporterà la segnalazione dell'irregolarità al ministero dell'Economia.
- c) Per ogni modulo di assegno bancario o postale, di assegno circolare, vaglia cambiario o postale rilasciato o richiesto in forma libera, il richiedente dovrà pagare, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50. Ciascuna girata deve contenere, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
- d) Gli assegni rilasciati e non utilizzati entro il 30 aprile possono esser adoperati anche dopo tale data, rispettando le nuove regole.
- e) Sanzioni sono previste per la non osservanza delle norme sopra indicate.

DEPOSITI DORMIENTI:

le somme disponibili su conti non movimentati da almeno dieci anni saranno versati al fondo salva crack se gli interessati, dopo essere stati avvisati dagli istituti, non esprimono la propria volontà alla continuazione del rapporto e dichiarano che lo stesso, pur in mancanza di movimentazione, non rientra tra quelli soggetti al DPR 22 giugno 2007, n° 116.

Sempre disponibile per ogni ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti.

dott. Felice Murdocca